

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. [redacted]	Sen.
N. [redacted]	Rep.
N. [redacted]	F.N.

La Corte d'Appello di Milano

Sezione 4^a civile

Riunita in camera di consiglio in persona di:

Dott. Gianna Vallescura	Presidente
Dott. Erminia Lombardi	Consigliere rel.
Dott. Valter Colombo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto in grado d'appello n. [redacted] del Ruolo Generale

tra

[redacted] (C.F. 06597100152) rappresentata e difesa, per delega in calce al reclamo, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Alberto Roda e Pierangelo Mainini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 51

- reclamante -



e

[redacted] in persona del [redacted], rappresentato e difeso per delega a margine

della memoria di costituzione in sede di reclamo dagli avv.ti Bruno Inzitari
e Maria Rita Schiera ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi
ultimi in Milano, via Visconti di Modrone n.36

- reclamato -

e

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

- reclamato -

e

**PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI MILANO**

- reclamato -

OGGETTO: Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento

CONCLUSIONI: nei rispettivi atti difensivi



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 223/2014 in data 31 ottobre – 3 novembre 2013 il Tribunale di Busto Arsizio, previa declaratoria, con decreto emesso in pari data, di inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dalla società [REDACTED] su istanza del Pubblico Ministero, dichiarava il fallimento della succitata società.

Avverso la sentenza proponeva tempestivo reclamo ex art. 18 l. fall. la fallita censurando la pronuncia di inammissibilità della procedura di cui all'art.162 l.fall.

Si costituiva il Fallimento insistendo per la reiezione del reclamo.

All'udienza del 5 febbraio 2013, all'esito della discussione, il Collegio si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo proposto dalla società [REDACTED] in liquidazione ha quale principale oggetto il decreto con il quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla debitrice ex art. 160 l. fall. sul rilievo che *“la relazione presentata dal professionista attestatore non integra i requisiti minimi previsti dal quadro normativo di riferimento”*.

E invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ad avviso della reclamante, l'attestatore aveva correttamente svolto il compito che la legge gli assegna, avendo correttamente proceduto alla verifica della veridicità dei dati aziendali, nonché ad esprimere un motivato e corretto giudizio sulla fattibilità della proposta formulata dalla società debitrice.



In particolare, con riferimento alle criticità evidenziate dal Tribunale, la reclamante rileva che, relativamente alle immobilizzazioni immateriali, esente da censura era stato l'operato dell'attestatore il quale aveva indicato correttamente quale valore del ramo d'azienda il corrispettivo previsto nel contratto di affitto d'azienda, che prevedeva anche la cessione di quest'ultima all'affittuaria, stipulato dalla società debitrice, a seguito di una gara para competitiva tra gli aspiranti acquirenti, il 15 aprile 2014 con [REDACTED]. Orbene detto corrispettivo era stato determinato sulla base della perizia di stima effettuata dal Sindaco unico della società debitrice e il pagamento risultava garantito dalla fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla società acquirente.

Quanto alle immobilizzazioni materiali la conferma, senza lo svolgimento di ulteriori verifiche, del valore di € 5.000,00 del *box* da parte dell'attestatore risultava giustificata dal valore modesto dell'immobile, mentre in ordine al macchinario denominato "*tunnel per prove ventilatori*" il valore indicato di € 100.000,00 derivante dal contratto di affitto con proposta irrevocabile di acquisto stipulato dalla debitrice trovava conferma nella perizia di stima giurata effettuata dall'ing. Vittorio Mazzucchelli che aveva attribuito al bene il valore finale di € 80.000,00. Orbene l'assunto del Tribunale che l'attestatore si sarebbe limitato a recepire il valore indicato nella perizia di stima non corrispondeva al vero in quanto nella relazione era stato indicato, quale valore, il corrispettivo previsto nel contratto che rappresentava il valore di mercato del macchinario. D'altro canto l'attestatore aveva correttamente verificato la solvibilità dell'acquirente



attraverso l'esame dei bilanci i quali evidenziavano una situazione di assoluta capienza patrimoniale e di solvibilità di quest'ultima.

Ancora in relazione alle immobilizzazioni finanziarie la valutazione espressa dall'attestatore era quanto mai corretta in quanto quest'ultimo, applicando un criterio prudenziale che non poteva non essere condiviso, aveva ridotto quasi della metà il valore iscritto a bilancio del credito finanziamento soci, mentre in relazione alla valutazione della partecipazione nella [REDACTED] l'attestatore non si era basato sulla stima del geom. Edo Giannazza, come affermato dal primo giudice, ma aveva applicato a quest'ultima una riduzione prudenziale di quasi il 50%.

Parimenti in relazione alla voce "crediti diversi" l'attestatore, quanto
al credito nei confronti della società [REDACTED], aveva confermato i valori espressi nella proposta in quanto aveva evidenziato che quest'ultima era proprietaria di quattro appartamenti, per un valore a bilancio di circa € 300.000,00, che si era dichiarata disponibile a porre in vendita per onorare il debito verso [REDACTED] e che la società risultava solvibile anche dall'esame dell'ultimo bilancio di esercizio, mentre in ordine al credito vantato verso la capogruppo [REDACTED] la quale aveva assunto anche l'obbligo di garantire in favore della procedura l'obbligazione assunta da [REDACTED] di apportare nuova finanza per un importo di € 360.000,00, l'attestatore aveva confermato il valore indicato dalla debitrice sul rilievo che in base alle informazioni assunte il debito "verrà onorato da Hascon Trade con risorse proprie o di terzi/soci che personalmente verseranno nelle casse sociali le somme necessarie per onorare il debito".



Quanto infine alle conclusioni espresse dall'attestatore in ordine alla fattibilità del piano la reclamante rileva che i rilievi sul punto formulati dal Tribunale, e cioè che non sarebbe stato espresso un giudizio effettivo e chiaro sulla fattibilità della proposta essendosi l'attestatore espresso in termini dubitativi dichiarando che *"nulla porta a credere che le assunzioni non siano ragionevoli"*, si fondavano su una non corretta lettura della relazione effettuata estrapolando una singola frase dal più ampio contesto in cui si trovava inserita. E invero, dopo aver attestato la veridicità dei dati iniziali sulla base dei quali era stato redatto il piano, in ordine alla fattibilità l'attestatore evidenziava che *"sulla base delle analisi svolte sulle evidenze che supportano le assunzioni, il sottoscritto segnala che i conteggi indipendenti effettuati portano all'evidenziazione di una percentuale di soddisfacimento per il chirografo pari al 25,02%, pertanto ATTESTA - che nulla porta a credere che le assunzioni non siano ragionevoli; - che il piano è stato adeguatamente preparato sulla base delle assunzioni."* Ne consegue che, sia pure in modo non diretto, emergeva comunque chiaro il giudizio di fattibilità del piano.

Rileva la Corte che il reclamo non è fondato e va pertanto disatteso per le considerazioni che seguono.

E invero giustamente il primo giudice ha dichiarato inammissibile la proposta presentata dalla società reclamante sul rilievo che la relazione del professionista non motivava adeguatamente in ordine alla fattibilità del piano *"limitandosi ad una attestazione generica, immotivata e meramente ripetitiva od assertiva del ricorso del debitore...risolvendosi in una semplice ricognizione dei valori dell'attivo concordatario così come*

prospettati dal debitore senza svolgere alcuna considerazione in ordine alle ragioni in forza delle quali le valutazioni di [REDACTED] sarebbero condivisibili e consentirebbero conseguentemente un ragionato e motivato giudizio di fattibilità del piano”.

E invero, contrariamente a quanto allegato dalla reclamante, la relazione presentata dall'attestatore e l'integrazione del successivo 13 ottobre 2014 non realizzano affatto l'obiettivo che il legislatore ha assegnato a tale documento, e cioè quello di fornire ai creditori tutti gli elementi necessari per una valutazione con cognizione di causa della proposta sotto il profilo della sua fattibilità e convenienza. È peraltro pacifico che il controllo del Tribunale nella fase di ammissibilità della proposta ai sensi degli artt. 162 e 163 l. fall. ha per oggetto la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda e quindi, con riferimento all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, *“il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - può corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori...”* (v. Cass. n. 3586/2011). Orbene, alla luce dei suesposti principi, deve escludersi che nella specie la relazione dell'attestatore, anche tenuto conto dell'integrazione successiva, risponda alla funzione sopra indicata. E invero, al di là della premessa nella quale sono correttamente indicate le finalità cui è preordinata la relazione e quindi i compiti che l'attestatore è chiamato a svolgere, è sufficiente leggere la



relazione per rendersi conto che quanto nelle premesse esposto in realtà non è stato poi attuato in quanto, nella sostanza, la relazione si limita ad recepire acriticamente, sulla base della documentazione allegata dalla società debitrice, i valori espressi nella proposta senza tuttavia che risulti che a tale conclusione l'attestatore sia pervenuto in base ad una personale valutazione fondata su verifiche e accertamenti autonomamente svolti. In particolare per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali l'attestatore ha confermato il valore espresso nel contratto di affitto in relazione al corrispettivo concordato per la cessione del ramo d'azienda all'affittuaria e che si fondava sulla perizia redatta dal Sindaco unico dalla stessa società debitrice, senza che risulti che abbia autonomamente verificato il valore di quello che

rappresentava il cespite più importante dell'attivo concordatario. E invero, come giustamente posto in luce dal Fallimento, non risulta, atteso che nulla si dice sul punto, che l'attestatore, benché disponesse della necessaria competenza, abbia proceduto ad un'autonoma valutazione del ramo aziendale, oggetto di cessione, al fine di verificarne l'effettivo valore e quindi consentire una valutazione della congruità del prezzo offerto dall'affittuaria. In secondo luogo manca del tutto un esame critico del negozio di cessione sotto il profilo del regolamento contrattuale predisposto dalle parti, e ciò al fine di verificare, come ancora evidenziato dal Fallimento, eventuali esiti non favorevoli derivanti da alcune delle clausole presenti, quali quella in ordine alla revisione del prezzo in ipotesi di sopravvenienza di costi extra (v. doc. n. 5 e 6 fasc. Fallimento).

Parimenti con riferimento alle immobilizzazioni materiali l'attestatore si è limitato a recepire, quale valore del macchinario "tunnel per



prove ventilatori", il prezzo della cessione previsto nel contratto di affitto, stipulato dalla debitrice con la società [REDACTED] sulla base di una perizia redatta da un tecnico nominato dalla stessa società debitrice così come in relazione al valore del *box* ha recepito l'importo indicato nella proposta, pari a € 5.000,00, sul mero rilievo del modico valore di detto bene, senza peraltro eseguire alcuna verifica non solo in ordine all'esistenza del bene, ma anche circa la sua regolarità sotto il profilo urbanistico e catastale. In proposito va solo rilevato che il perito nominato dal Curatore ha riscontrato l'esistenza di irregolarità, quali un'altezza inferiore a quella consentita e l'assenza di via d'accesso, che influiscono sull'effettivo valore del bene e quindi sul prezzo di realizzo (v. doc. n. 7 fasc. Fallimento).

Ancora con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie nulla viene argomentato dall'attestatore a sostegno della conclusione di confermare il valore di sottoscrizione della partecipazione in Podgora s.r.l. e di rettificare il credito da finanziamento soci sulla sola base di una perizia, allegata dalla debitrice, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della società succitata e senza neppure procedere ad una esame del bilancio di quest'ultima società al fine di verificare le effettive possibilità di incassare tale credito.

Per quanto riguarda poi i crediti commerciali va solo evidenziato che le verifiche che l'attestatore assume aver svolto non solo fanno riferimento a documentazione che neppure è stata allegata alla relazione, ma inoltre portano ad un esito ben diverso da quello cui è pervenuto il Curatore il quale dalle verifiche effettuate ha accertato un importo complessivo ampiamente inferiore a quello attestato nella relazione come effettivamente realizzabile. Evidente poi è la mancanza di verifiche da parte dell'

attestatore in ordine ai "crediti diversi", e cioè al credito di € 200.000,00 nei confronti della società [REDACTED] di € 94.000,00 circa nei confronti della società controllante [REDACTED] atteso che nella relazione nulla si dice in ordine all'effettività di tali poste. Né a diversa conclusione può portare quanto indicato nell'integrazione successiva dell'ottobre 2014, nella quale, in ordine al credito per "deposito cauzione locazione [REDACTED]". si afferma soltanto che quest'ultimo si ritiene realizzabile in quanto "[REDACTED] è una società proprietaria di n.4 appartamenti per importo a bilancio di ca. € 300.000 euro e la società si è resa disponibile a porre in vendita i 4 appartamenti per onorare il proprio debito". Quanto poi al credito vantato nei confronti di [REDACTED] nell'integrazione si afferma che quest'ultimo

"rappresenta un debito finanziario della capogruppo che verrà onorato da [REDACTED] con risorse proprie o di terzi/soci che personalmente verseranno nelle casse sociali le somme necessarie per onorare il debito". Orbene in entrambi i casi si è in presenza di mere affermazioni del tutto generiche e non solo prive di alcun riscontro documentale che attesti la serietà degli impegni assunti, ma in ordine alle quali non risulta che l'attestatore abbia svolto alcuna personale verifica, e cioè non risulta che sia stata accertata la capacità economico patrimoniale delle società debtrici attraverso l'esame dei bilanci che risultano depositati soltanto in sede di reclamo. Per quanto riguarda poi la società [REDACTED] al di là del fatto che la titolarità di un patrimonio immobiliare comporta un margine di incertezza in ordine all'effettività di tale posta, essendo la sua realizzazione subordinata alla liquidazione degli immobili, in ogni caso l'attestatore non risulta aver svolto



alcuna verifica in ordine al valore degli appartamenti di cui si è limitato a riportare il valore di libro.

Infine va pure condiviso il giudizio negativo espresso dal Tribunale in ordine alle conclusioni formulate dall'attestatore circa il giudizio di fattibilità del piano concordatario, atteso che nessun riferimento espresso, e quindi nessuna assunzione di responsabilità, come giustamente posto in luce anche dal Fallimento, è stata effettuata dal professionista il quale si è limitato a dichiarare che *"nulla porta a credere che le assunzioni non siano ragionevoli e che il piano è stato adeguatamente preparato sulle base delle assunzioni."* Orbene detta affermazione non può ritenersi espressione di un giudizio finale del professionista in ordine all'idoneità giuridica ed

economica delle soluzioni prospettate nella proposta di concordato per il conseguimento degli obiettivi della procedura, che invece la legge richiede debba essere espresso in termini espliciti e inequivocabili, oltre che essere adeguatamente motivato in quanto coerente con la situazione economica, finanziaria e patrimoniale illustrata dal debitore nella proposta e compiutamente verificata.

Ne consegue, alla luce delle suesposte considerazioni, che in realtà l'attestatore nella specie nulla ha attestato, essendosi limitato a recepire i valori espressi dalla società debitrice nella proposta senza alcuna motivazione in ordine alla condivisione di tali stime se non il semplice richiamo alle perizie allegate al piano e provenienti da professionisti nominati dalla stessa debitrice e addirittura da un Sindaco della medesima, omettendo di effettuare personali verifiche, eventualmente anche avvalendosi di esperti, in ordine a tutte le poste costituenti l'attivo del

concordato, quelle stesse verifiche che sono state invece poi effettuate dalla Curatela con un ben diverso esito. Di qui l'inevitabile corollario che la proposta di concordato non può che essere dichiarata inammissibile in quanto difetta di un presupposto essenziale, rappresentato dalla relazione del professionista che, dovendo attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ex art. 161 l.fall., costituisce lo strumento fondamentale di informazione per i creditori e che, nella specie, come evidenziato dai precedenti rilievi, risulta invece del tutto inadatta ad assolvere la funzione di fornire ai creditori gli elementi necessari per consentire a questi ultimi di compiere una valutazione con cognizione di causa della proposta e quindi di poter esprimere un consenso informato.

Sul punto ancora recentemente la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo per il Tribunale di verificare la completezza e la regolarità della documentazione depositata a sostegno della domanda di concordato emerge, oltre che dalle indicazioni testuali del legislatore, dalla configurazione dell'istituto del concordato preventivo risultante dai ripetuti interventi normativi che si sono succeduti a far tempo dal 2005 intesi a rafforzare i profili negoziali rispetto a quelli pubblicitici e quindi a rimettere direttamente ai creditori la valutazione in ordine alla economicità della soluzione proposta dal debitore. Ne consegue che *“il presupposto per il corretto esercizio del nuovo compito assegnato ai creditori va individuato nella completezza e dell'affidabilità della documentazione prodotta (illustrata e interpretata dapprima dal professionista attestatore e quindi dal commissario giudiziale) perché solo una puntuale conoscenza della situazione realmente esistente può consentire loro di esprimere*



convenientemente il giudizio che sono chiamati a formulare." (v. Cass. n. 12549/2014).

Orbene, nella specie, non è contestabile che la relazione allegata alla domanda di concordato non contiene un adeguato e argomentato apprezzamento della consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori ragione per cui, mancando una completa informazione e quindi le condizioni per una corretta espressione di voto da parte dei creditori, la domanda non può che essere dichiarata inammissibile.

Il reclamo va pertanto disatteso e la sentenza impugnata confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando:

1) respinge il reclamo proposto ex art. 18 l. fall. dalla società [REDACTED] in liquidazione avverso la sentenza n. 223/2014 in data 31 ottobre -- 3 novembre 2013 del Tribunale di Busto Arsizio con la quale, previa declaratoria, con decreto emesso in pari data, di inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dalla società, è stato dichiarato il fallimento di quest'ultima;

2) condanna la reclamante a rifondere al Fallimento le spese del giudizio liquidate ex D.M. n. 55/2014 in € 7.000,00, oltre accessori di legge;

3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo di contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1, co. 7 l. n. 228/2012.

Così deciso in Milano il 5 febbraio 2015



IL CONSIGLIERE EST.

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Giuseppina LANZALONE

[Handwritten signature]

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Depositato in Cancelleria

Oggi 14 APR 2015



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Giuseppina LANZALONE

[Handwritten signature]